

COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO



NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

PER IL TRIENNIO 2020/2022

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “Nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2020-2022.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2020-2022, disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.Lgs. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

1. **il principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. **il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti);
3. **il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°;

Le spese.

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni /programmi / titoli / macroaggregati.

BILANCIO FINANZIARIO 2020/2022

TITOLI DELL'ENTRATA	2020	2021	2022
AVANZO E FONDI	-	-	-
TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.271.483,64	2.287.383,74	2.285.783,84
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	95.641,74	67.543,00	66.310,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	423.975,00	428.175,00	416.475,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	239.500,00	205.500,00	236.400,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	-	-	-
TITOLO 7- Anticipazioni da istituto tesoriere-cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	960.650,00	960.650,00	960.650,00
Totale	€ 4.491.250,38	4.449.251,74	4.465.618,84

TITOLI DELLA SPESA	2020	2021	2022
DISAVANZO	€ -	-	-
TITOLO 1 - Spese correnti	2.632.131,38	2.623.690,74	2.620.267,67
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	241.500,00	205.500,00	236.400,00
TITOLO 3 - spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	156.969,00	159.411,00	148.301,17
TITOLO 5 - Chiusura anticipaz. Da istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 7- Uscite per conto terzi e partite di giro	960.650,00	960.650,00	960.650,00
Totale	€ 4.491.250,38	4.449.251,74	4.465.618,84

GLI EQUILIBRI GENERALI

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

Il bilancio anticipazioni, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'Istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

Infine il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal Comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art.166 comma 2 ter del D.Lgs. 267/2000.

GLI EQUILIBRI DI COMPETENZA

Bilancio corrente

ENTRATA		2020	2021	2022
TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	€ 2.271.483,64	€ 2.287.383,74	€ 2.285.783,84
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	+	€ 95.641,74	€ 67.543,00	€ 66.310,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie fondo pluriennale vincolato per finanziamento spese correnti	+	€ 423.975,00	€ 428.175,00	€ 416.475,00
Entrate correnti che finanziano spese di investimento	-	€ 2.000,00	€ -	€ -
Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti	+	€ -	€ -	€ -
A) totale entrate correnti	+	€ 2.789.100,38	€ 2.783.101,74	€ 2.768.568,84
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti	+	€ -	€ -	€ -
Totale entrate bilancio corrente		€ 2.789.100,38	€ 2.783.101,74	€ 2.768.568,84
SPESA		2020	2021	2022
TITOLO 1 - Spese correnti	+	2.632.131,38	2.623.690,74	2.620.267,67
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	+	156.969,00	159.411,00	148.301,17
Disavanzo di amministrazione da riaccertamento	+	-	-	-
B) totale spese titoli I, IV	+	2.789.100,38	2.783.101,74	2.768.568,84
Totale spese bilancio corrente		2.789.100,38	2.783.101,74	2.768.568,84

Bilancio investimenti

ENTRATA		2020	2021	2022
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	+	239.500,00	205.500,00	236.400,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	-	-	-
TITOLO 6 - Accensione Prestiti fondo pluriennale vincolato per finanziamento spese correnti	+	€ -	€ -	€ -
Entrate correnti che finanziano spese di investimento	+	€ 2.000,00	€ -	€ -
Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti	-	€ -	€ -	€ -
A) totale entrate conto capitale	+	€ 241.500,00	€ 205.500,00	€ 236.400,00
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti	-	€ -	€ -	€ -
Totale entrate bilancio		€ 241.500,00	€ 205.500,00	€ 236.400,00
SPESA		2020	2021	2022
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	+	241.500,00	205.500,00	236.400,00
TITOLO 3 - spese per incremento attività finanziarie	+	-	-	-
Disavanzo di amministrazione da riaccertamento	+	-	-	-
B) totale spese titoli II, III	+	241.500,00	205.500,00	236.400,00
Totale spese bilancio investimenti		241.500,00	205.500,00	236.400,00

Bilancio anticipazioni

	2020	2021	2022
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	2020	2021	2022
TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Servizi per conto terzi

	2020	2021	2022
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi	960.650,00	960.650,00	960.650,00

	2020	2021	2022
TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	960.650,00	960.650,00	960.650,00

1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.

Le previsioni del bilancio 2020 – 2022 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità ed equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 – Annualità).
- Il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad una amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 – Unità).
- Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (rispetto del principio n.3 – Universalità).
- Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 – Integrità).

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastali, tributarie, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Non sono stati effettuati accantonamenti per spese potenziali poiché, al momento della stesura del bilancio, non si ravvisano segnali o indicazioni che possano far ritenere effettiva tale eventualità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato costituito accantonando una quota pari all'95% delle entrate iscritte in bilancio e di cui si presume derivino crediti di dubbia e difficile esazione per l'anno 2020 ed al 100% per gli anni 2021 e 2022..

Non si ravvisa la necessità di istituire ulteriori accantonamenti in sede di bilancio di previsione, ad esclusione del Fondo Indennità Liquidazione del Sindaco e del Fondo Rinnovi Contrattuali al Personale dipendente, anche per evitare di distrarre risorse alla gestione. In sede di consuntivo si valuteranno i singoli crediti non riscossi e verranno effettuate le valutazioni del caso.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli Enti Locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Con la legge finanziaria n. 205 del 27.12.2017 i suddetti valori sono stati modificati: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione

In particolare sono state esaminate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione la tariffa rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa), le entrate da accertamenti per evasione tributaria, i proventi dei servizi scolastici, le entrate da sanzioni non accertate per cassa, i proventi da canoni di locazione, da utenze mercatali.

2. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni. Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio)

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale da utilizzare in rapporto allo stanziamento di bilancio.

Nella seguente tabella è riportato il quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l'anno 2020:

Entrata Classificazione D.Lgs 118/2011	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamento soggetto a rischio	% Fondo con media semplice	Quota Accantonamento Anno 2020 - 95%	
1.0101.0106	1013	Recupero Evasione Imu	30.000,00	15,79%	4.736,70	
1.0101.0151	1028	TARI	570.000,00	8,47%	48.301,80	
3.0100.0200	3014	Proventi trasporto Scolastico	7.500,00	0,257%	18,53	
3.0200.0200	3008	Sanzioni CDS	15.000,00	0,62%	92,63	
3.0100.0200	3044	Proventi servizi scolastici	4.000,00	8,96%	358,34	
3.0100.0300	3063	Fitti di fabbricati	19.860,00	0,00%	-	
3.0500.0500	3134	Rimborso utenze mercatali	2.000,00	7,92%	158,46	
		TOTALE FCDE Obbligatorio 95%			53.666,46	
		F.C.D.E. previsto nel 2020			53.666,46	

Per gli esercizi 2021 e 2022 le quote accantonate sono pari ad €. 57.043,45 corrispondente al 100% dell'accantonamento obbligatorio.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1.Fondo di riserva

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art.166 del D.Lgs. 267/2000. Il Fondo di riserva deve essere iscritto nella missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva" in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2,00% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima (0,30%) è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (dissesto economico finanziario e ricorso all'anticipazione di tesoreria) ,il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,39% per il 2020, 0,32% per il 2021 e 0,38% per il 2022.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria e non essendo in dissesto economico finanziario non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

2.Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2000 e s.m.i. – punto 5.20 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause incorso che facciano presumere la soccombenza dell'Ente.

3.Fondo a copertura perdite Società Partecipate.

Ai sensi della Legge 27.12.2013 n.147 – Legge di Stabilità 2014, art.1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'Ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2016, al 50% per il 2017, al 75% per il 2018 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Al momento nessuna Società partecipata ha presentato un risultato di esercizio negativo, e pertanto il fondo non è stato costituito.

4.Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera i) questo Ente prevede a bilancio un apposito stanziamento.

5.Fondo Aumento rinnovi contrattuali.

Nel bilancio di previsione viene creato idoneo fondo destinato a coprire le spese derivanti dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti scaduto il 31 dicembre 2018.

6.Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

A decorrere dall'anno 2020, con deliberazione di Giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera dell'avanzo di amministrazione (art.1, commi 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n.145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'art.33 del D.Lgs. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art.1 comma 859 lett. a) e comma 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art.1, comma 859 lett. a), comma 862 lett. a) e comma 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è inoltre obbligatoria, anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute

e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art.1 comma 859 lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art.1 comma 862, lett. b), c) d) e comma 863):

- a) Al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) Al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) Al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) All' 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art.1 comma 8621).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali (art.1, comma 863).

Per il solo anno 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti ed al debito commerciale residuo da rilevare ai fini dell'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non sulla base dei dati presenti nella PCC:

Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2019, anche se hanno adottato SIOPE+.

L'Ente non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata non è tenuto all'accantonamento al FGDC.

2) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3)";
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019, pertanto la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto viene redatta riportando i dati di impegni ed accertamenti non ancora definitivi.

A tal proposito va considerata la composizione dell'avanzo presunto secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente tabella:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			Euro 451.535,68
Riscossioni presunte al 31.12.2019	Euro 586.160,77	Euro 2.680.233,34	Euro 3.266.394,11
Pagamenti	Euro 302.934,84	Euro 2.984.994,95	Euro 3.287.929,79
Saldo di cassa presunto al 31.12.2019			Euro 430.000,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2019	-	-	Euro -
Fondi di cassa al 31.12.2019			Euro 430.000,00
Residui attivi presunti	-		Euro 688.411,03
Residui passivi presunti	-		Euro 793.372,22
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			Euro -
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			Euro -
Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019			Euro 325.038,83
Parte accantonata			
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2019			Euro 102.723,96
Altri accantonamenti			Euro 36.177,80
Totale parte accantonata			Euro 138.901,76
Vincoli derivanti da contrazione di mutui			Euro 41.563,37
Vincoli attribuiti dall'Ente			Euro 0,00
Altri vincoli			Euro 0,00
Totale parte vincolata			Euro 41.563,37
Parte destinata agli investimenti			Euro 0,99
		Parte disponibile	Euro 144.572,71

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art.193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per le quali sono state accantonate. Le quote del risultato di amministrazione destinata ad investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non

spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge od ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs. n.118/2011) aggiornato dal Decreto del M.E.F. 01/08/2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

3) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.

Si rinvia alla tabella precedente ed al prospetto allegato allo schema di bilancio 2020-2021-2022, dal quale emerge che il Comune ha correttamente accantonato:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il fondo spese per indennità di fine mandato maturata dal Sindaco;
- il fondo spese per rinnovi contrattuali
- la quota destinata agli investimenti

ACCANTONAMENTI FONDI E VINCOLI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo pluriennale vincolato.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da quote di

risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata.

In fase di predisposizione del bilancio, non vengono ancora destinate le somme da mandare al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale ma verranno quantificate successivamente e formeranno l'allegato della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui.

4) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento a valere sugli esercizi 2020 e successivi.

Gli interventi previsti nel triennio con le risorse a disposizione risultano essere i seguenti:

Capitolo	Descrizione	2020	2021	2022
6130/10/99	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	Euro 6.000,00	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00
6180/10/99	Incarichi per studi di fattibilità	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00
6470/10/33	Acquisto attrezzature per uffici e servizi	Euro 1.000,00	Euro -	Euro -
7030/1003/2	Manutenzione straordinaria scuola materna	Euro 2.000,00	Euro 3.000,00	Euro 3.000,00
7130/10/99	Manutenzione straordinaria Sc. Elementare	Euro 2.000,00	Euro 3.000,00	Euro 3.000,00
7230/20/99	Manutenzione straordinaria strutture scolastiche	Euro 2.000,00	Euro 3.000,00	Euro 3.000,00
7830/1/1	Manutenzione straordinaria locale polivalente	Euro 2.000,00	Euro -	Euro -
8230/10/99	Manutenzione straordinaria strade	Euro 58.000,00	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00
8230/80/8	Manutenzione viabilità PMO – S.Caterina - Località Ricun	Euro -	Euro 50.000,00	Euro -
8230/80/9	Manutenzione viabilità PMO – S.Caterina	Euro -	Euro -	Euro 50.000,00
8230/80/10	Manutenzione viabilità PMO – Strada Cesani Marciottina	Euro -	Euro -	Euro 58.500,00
8230/80/11	Manutenzione viabilità PMO – Strada Cesani Sardegna angolo Str. C. Granero	Euro 66.500,00	Euro -	Euro -
8230/80/12	PMO Manutenzione Str. Cappella Moreri e sistemazione Rio alto Strada delle Gasche	Euro -	Euro 27.600,00	Euro -
8230/80/16	PMO Manutenzione Viabilità minore	Euro 10.000,00	Euro 27.900,00	Euro 27.900,00
8330/20/99	Manutenzione straordinaria impianti IP	Euro 38.000,00	Euro 25.000,00	Euro 25.000,00
8530/10/5	P.M.O. Realizzazione interventi regimazione acque in Strada Cesani Sardegna – Local. Ghiot	Euro 30.000,00	Euro -	Euro -
9030/10/99	Realizzazione aree attrezzate e manutenzione straordinaria aree verdi	Euro 3.000,00	Euro 4.000,00	Euro 4.000,00
9490.10.1	Contributo a Parrocchie	Euro 12.000,00	Euro -	Euro -
9530/10/99	Manutenzione straordinaria Cimitero	Euro 1.000,00	Euro -	Euro -
10890/10/1	Restituzione contributi urbanizzazione ad imprese	Euro 6.000,00	Euro -	Euro -
Totale		Euro 241.500,00	Euro 205.500,00	Euro 236.400,00

5) NEL CASO IN CUI GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRENDANO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE, SPECIFICARE LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI.

Non sussiste la fattispecie prevista nel presente punto, sino alla data di approvazione della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui.

6) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

L'Ente non ha rilasciato alcuna garanzia.

7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L'Ente non possiede organismi strumentali propri.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Risulta possedere partecipazioni minoritarie nei seguenti enti strumentali:

- Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – Partecipazione 4,02% - 100% Partecipazione Pubblica;
- Consorzio Acea Pinerolese – Partecipazione 4,10% - 100% Partecipazione Pubblica;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Pellice – Partecipazione 3,33% - 100% Partecipazione Pubblica;
- ATO 3 Autorità d'Ambito Torinese – Partecipazione 0,20% - 100% Partecipazione Pubblica.

9) ELENCO DELLE SOCIETÀ POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.


Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

I dati degli organismi partecipati dall'Ente sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente www.comune.bricherasio.to.it nella sezione - Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società Partecipate.

Ai fini della trasparenza si riporta la tabella sottostante con l'elenco delle società partecipate.

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE

(art.8 D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/11)



10) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Si ritiene al momento di non essere in possesso di ulteriori informazioni aventi particolare rilevanza.

LA SITUAZIONE DI CASSA

L'Ente presenta un fondo di cassa al 01.01.2019 pari ad € 451.535,68 e, in considerazione degli incassi e dei pagamenti del 2019, il fondo di cassa al 31.12.2019 ammonterà presumibilmente ad Euro 430.000,00. Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno originate principalmente dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti.

Al termine dell'esercizio 2020 è presumibile che il fondo di cassa mantenga un valore positivo come previsto dall'art.162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA.

L'art.1, comma 820, della Legge 30.12.2018, n.145, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 29.11.2017 e n.101 del 17.05.2018, le Regioni a statuto speciale, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Città metropolitane, le Province e tutti i Comuni (senza alcuna esclusione), utilizzano il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 23.06.2011, n.118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.

L'art.242 DEL Decreto Legislativo n.267 dell' 8 agosto 2000, prevede l'individuazione degli enti locali da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, tramite una tabella contenente parametri obiettivi. Tali parametri sono fissati con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e valgono per il triennio successivo. Sono considerati in condizione strutturalmente deficitarie gli Enti che presentano almeno metà di questi parametri con dei valori deficitari. Dalla tabella allegata all'ultimo conto consuntivo approvato, ovvero quello del 2018, si evince che, per il nostro Comune, il limite massimo non è stato superato per nessun parametro.

Previsioni esercizi successivi al 2020 (2021-2022)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2021-2022 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

Il bilancio 2020-2022 è stato costruito a legislazione vigente per cui è stato confermato l'ammontare di spesa per servizi previsti nel 2019 e si prevedono i Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità 2020, 2021 e 2022 relativi alle entrate da cui possano derivare crediti di difficile esazione nella percentuale rispettivamente del 95,00% per il primo anno e del 100% per gli anni successivi.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili.

Bricherasio, 28 novembre 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Roberto REVELLINO